

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1877

Una voce dal banco della Commissione. Si era proposto di aggiungere « La cultura silvana. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Quello è accettato. L'emendamento della Commissione che dice: « La coltura silvana e il taglio, ecc., » io l'accetto.

Le modificazioni apportate sono evidenti di loro natura; non aggiungono niente; non fanno che coordinare l'articolo alle disposizioni che sono già state votate nei due articoli antecedenti.

PRESIDENTE. Articolo 3, divenuto 4.

Si legge come il Ministero propone che sia modificato:

« Nei terreni accennati nell'articolo 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, anche il Consiglio provinciale sanitario.

« La cultura silvana e il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale. Codeste devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e nei casi di pubblica igiene alla conservazione di essi. »

La Commissione accetta questa redazione?

CANCELLIERI, relatore. La nuova relazione dell'articolo è accettata dalla Giunta, poichè corrisponde al testo emendato dalla Giunta medesima, con aggiunzioni rese ormai necessarie, in conseguenza delle votazioni già seguite sull'articolo primo e sul nuovo articolo secondo.

PRESIDENTE. Ora verremo agli emendamenti proposti, salvo a vedere se sia il caso di mantenerli o di respingerli dopo la nuova compilazione.

Se ne dà lettura.

PISSAVINI, segretario. Emendamento ed aggiunta all'articolo 3 degli onorevoli Gerardi, Glisenti, Cucchi, L. Griffini.

« Che nel secondo comma di questo articolo dopo le parole: *il taglio dei boschi*, si aggiungano le parole seguenti: *di proprietà privata*.

« Che in fine dell'articolo stesso si aggiunga un terzo comma nei termini che seguono:

« La coltivazione ed il taglio dei boschi di proprietà dei comuni saranno regolati da prescrizioni di massima, o da piani di economia proposti dal Comitato forestale provinciale di concerto colle rappresentanze dei comuni ed approvati dalla deputazione provinciale.

« Nel caso di dissenso deciderà il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato. »

Aggiunta all'articolo 3 dell'onorevole Alli-Maccarani.

« Sui terreni, ai quali in addietro non sia stato applicato il vincolo forestale, e che vi fossero assoggettati per effetto della presente legge, il Comitato, di che al seguente articolo quarto, accorderà una diminuzione d'imposta da non eccedere il quinto di quella dovuta sull'attuale rendita imponibile, e da continuare per un corso non maggiore di anni venti.

« Qualora il fondo vincolato venisse ridotto a coltura cesserà l'effetto dell'ottenuta diminuzione d'imposta.

« Se alcun terreno sia classificato e tassato per l'imposta fondiaria in ragione e per la rendita attribuita ad una coltura, che pei vincoli stabiliti da questa legge gli sia vietata, potrà il proprietario chiedere la rettificazione ad oggetto di ottenere una proporzionale riduzione di rendita. »

Altro emendamento dell'onorevole Peruzzi.

« I proprietari potranno proporre queste prescrizioni di massima al Comitato forestale, il quale dovrà pronunziare intorno a queste proposizioni con deliberazione motivata. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento proposto dagli onorevoli Gerardi, Glisenti, Cucchi e L. Griffini?

CANCELLIERI, relatore. La Giunta non può accettare l'emendamento proposto, il quale costituirebbe un'eccezione odiosa per le proprietà degli enti morali e dei comuni. Quando l'articolo in esame lascia libera la coltura silvana ed il taglio dei boschi, non si vede ragione per la quale debba quella libertà essere negata al riguardo della proprietà dei comuni e degli enti morali.

Lo Statuto riconosce uguali i diritti di proprietà tanto in rapporto ai privati, quanto in rapporto agli enti morali. Per conseguenza, la Giunta respinge ogni eccezione odiosa a cetale principio.

Eguualmente la Giunta non può seguire gli onorevoli proponenti nell'altra parte in cui vogliono introdurre un sistema difforme da quello della legge, il sistema cioè dei piani di economia, che sarebbe l'eccezione odiosa proposta pei comuni e gli enti morali, mentrechè, ripeto, il concetto della legge è quello di lasciar libera la coltura silvana, come libero il taglio dei boschi, e solamente richiedere la preventiva autorizzazione per la coltura agraria a solo fine di prevenire i danni eventuali che dal dissodamento potrebbero derivare.

Perciò la Giunta invita gli onorevoli proponenti